

 Originale Copia Conforme**COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Delibera n. 4****Adunanza del 28/04/2016****CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 20:40, nella sala delle adunanze.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	presente	assente	Consigliere	presente	assente
Ferraris Carolina	X		Armignago Delfina		X
Bongiovanni Calogero	X		Ristagno Anna		X
Olmo Alessandro	X		De Liso Antonio	X	
Barale Francesca	X		Zavattaro Simona	X	
Opezzo Marco	X				
Caputo Massimo	X				
Francia Marco	X				
			Totale	9	2

Presiede il Sindaco, Carolina Ferraris, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Dott. Antonio GRUTTERIA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del TUEL Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e modificato con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

CONSIDERATO che:

- l'imposta municipale propria ha sostituito fin dal 2012 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 504;
- l'imposta municipale propria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del c.d. "federalismo fiscale", fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
- l'imposta municipale propria ha carattere obbligatorio e ha sostituito, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria è stata confermata anche per l'esercizio finanziario 2015, quale componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate dalla stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la quale, fra l'altro, ne ha escluso l'applicazione alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'applicazione dell'IMU resta pertanto regolata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso D.L. n. 201/2011 pone espresso rinvio;
- l'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 è stato modificato numerose volte dalla sua introduzione, con la richiamata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- in particolare, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto che, a partire dall'anno 2013, sia dovuto allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre sia di spettanza dei Comuni l'intero rimanente gettito dell'imposta;
- l'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 ha ridotto il moltiplicatore del reddito dominicale rilevante per il calcolo della base imponibile relativa ai terreni agricoli condotti e posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali da 110 a 75, riducendo il gettito atteso per tale categoria di immobili a parità di aliquota applicata;
- l'articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote applicabili alla base imponibile dell'imposta municipale propria e le detrazioni applicabili all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste dalla legge;
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha da ultimo previsto, all'art. 1, comma 10, lettera a) che *viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva; lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per*

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante deve risiedere nello stesso Comune;*
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;*
- *il comodato deve essere registrato.*

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

- l'art. 1, comma 17, della suddetta Legge introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC);
- la competenza per l'adozione delle deliberazioni delle aliquote applicabili è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la previgente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011;
- il termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato spostato al 30 aprile 2016;

RITENUTO che:

- occorra procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- in sede di schema di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito previsto dall'IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2016-2018;
- occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che verranno adottate dal Consiglio Comunale prima della votazione sul bilancio di previsione 2016-2018, e sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa IMU nello schema di bilancio di previsione;

DATO ATTO che:

- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa IMU l'importo di € 310.213,87, computato al netto della contribuzione al fondo di solidarietà comunale;
- ai sensi degli articoli 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, 9, comma 8, del D.L. n. 23/2011, e 7, comma 1, lettera h), della Legge n. 504 del 30 dicembre 1992, non concorrono alla base imponibile, fra l'altro, le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- l'art. 1, comma 26, della suddetta Legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO altresì che:

- si debba quindi confermare la determinazione dell'aliquota di base dell'imposta, per tutti gli altri immobili cui essa si applica e indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e inclusi quindi anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, allo 8,5 per mille del valore dell'immobile determinato ai sensi di legge, considerato che l'aliquota di legge è pari allo 7,6 per mille di tale valore e che lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 0,3 punti;
- si debba mantenere, nel valore già fissato da questo Comune con la precedente deliberazione consiliare n. 8 del 28.07.2015 pari allo 3,5 per mille del valore dell'immobile, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, senza quindi aumentarne l'importo, precisando che l'imposta sarà applicata esclusivamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PROPONE

Di dare atto che, l'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Di dare atto che la suddetta Legge ha previsto, all'art. 1, comma 10, lettera a) che viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva; lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2016-2018 che sarà approvato con successiva delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa IMU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote, esenzioni e detrazioni :

- aliquota base: 8,5 per mille;
- aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 3,5 per mille;
- esenzione per abitazioni principali (escluse A/1, A/8 e A/9), fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli condotti direttamente;
- detrazioni come da importi di legge.

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale".

Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
FERRERO MARIA ANTONIETTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita sugli aspetti tecnici l'esposizione del Segretario Comunale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

All'unanimità di voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale all'unanimità di voti resi per alzata di mano: Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAROLINA FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 139 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale e' stato pubblicato il
giorno 04/05/2016 all'Albo Pretorio Comunale ove vi rimarrà esposto per 15 giorni.

Li04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 28/04/2016

Li 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA